PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 434/10^

4^ COMM. CONSILIARE

2^ COMM. CONSILIARE

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 16007 del 28.05.2019
Classificazione 01.15.01

Deliberazione n. 203 **della seduta del** 28/5/2019

Oggetto: Proposta modifica della legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015 s.m.i. recante *"Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica".*

Presidente o Assessore/i Proponente/i: ____ *(timbro e firma)* Prof. Roberto Musmanno Assessore

Relatore (se diverso dal proponente): _____ *(timbro e firma)*

Dirigente/i Generale/i: _____ *(timbro e firma)* Il Dirigente Generale Dott. Domenico Pallaria

Dirigente/i Settore/i: _____ *(timbro e firma)* **IL DIRIGENTE** Ing. Mario Buttiglieri

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario Oliverio	Presidente	X	
2	Francesco Russo	Vice Presidente		X
3.	Maria Francesca Corigliano	Componente		X
4.	Mariateresa Fragomeni	Componente	X	
5.	Roberto Musmanno	Componente	X	
6.	Antonella Rizzo	Componente	X	
7.	Angela Robbe	Componente	X	
8.	Franco Rossi	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
____ *timbro e firma* _____
IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la Legge n. 64 del 02.02.1974 s.m.i.;
- il D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001;
- la Circolare C.S.LL.PP. n. 617 del 02 febbraio 2009;
- le Norme Tecniche sulle Costruzioni anno 2018;
- la Legge Regionale n. 37 del 28 dicembre 2015 e s.m.i. recante *"Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica";*
- il Regolamento Regionale n. 15/2017 s.m.i. recante "attuazione della L.R. n. 37/2015 s.m.i.";
- il decreto/Legge n. 32 del 18 aprile 2019.

PREMESSO che con decreto/Legge n. 32 del 18 aprile 2019 sono state approvate le "Disposizioni urgenti per il rilascio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (detto "sblocca cantieri);

- **che** l'art. 3 comma 1 del predetto Decreto/Legge detta "disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche" che, di fatto, modificano/integrano alcuni articolati del D.P.R. 380/2001 laddove, nello specifico, viene introdotto l'art. 94-bis che prevede la distinzione tra interventi **"rilevanti"** nei riguardi della pubblica incolumità, di **"minore rilevanza"** nei riguardi della pubblica incolumità e **"privi di rilevanza"** nei riguardi della pubblica incolumità;
- **che** l'art. 3 comma 2 del predetto Decreto/Legge dispone che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 28.08.1997, definisce le linee guida per la classificazione delle tre tipologie di interventi sopra specificati, introducendo, nel contempo, anche la tipologia delle varianti di carattere **"non sostanziali"**, per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001;
- **che** il medesimo articolo 3 comma 2 stabilisce che nelle more dell'emanazione delle linee guida le regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti;

RITENUTO che, nelle more dell'emanazione delle linee guida, la Regione Calabra ha intenzione di dotarsi delle specifiche elencazioni, è necessario proporre la modifica della legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015 s.m.i introducendo l'aggiornamento/integrazione normativo, per come da allegato alla presente delibera, al fine di introdurre la disciplina prevista dall'art. 3 del Decreto/Legge n. 32 del 18 aprile 2019;

PRESO ATTO che, nel contempo, alla medesima L.R. n. 37/2015 s.m.i. vengono introdotte altre limitate modifiche ad alcuni articolati, nonché la definizione delle competenze regionali sulle opere di competenza Statale;

ATTESO che, a seguito dell'approvazione della presente proposta di legge da parte del Consiglio Regionale, viene demandata alla Giunta Regionale l'approvazione, con proprio atto, del relativo Regolamento Regionale di applicazione e al Dipartimento Regionale competente per materia l'approvazione degli elenchi delle varie tipologie di interventi così come classificati dall'art. 3 del Decreto/Legge n. 32 del 18.04.2019.

PRESO ATTO

- **che** il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- **che** si allegano alla presente il testo della proposta di legge, la relativa relazione tecnica illustrativa nonché la relazione tecnica/finanziaria;
- **che** il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente ai sensi dell'art. 28 comma 2 lettera a e dell'art. 30 comma 1 lettera a della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7,

sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;

- **che** il Dirigente Generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

EVIDENZIATO che l'articolato di cui al suindicato disegno di legge è stato redatto con il supporto del Settore "Ufficio legislativo", nell'ambito dell'attività di assistenza tecnico-giuridica svolta dal Settore medesimo in favore dei dipartimenti nella redazione dei testi normativi;

TUTTO CIO' CONSIDERATO, SU PROPOSTA dell'Assessore competente, Prof. Roberto MUSMANNO, a voti unanimi,

D E L I B E R A

sulla base di quanto sopra esposto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, e per le motivazioni ivi riportate:

Art.1) di approvare, al fine di recepire le disposizioni di cui all'art. 3 del Decreto/Legge n. 32 del 18 aprile 2019, l'allegata proposta di legge di modifica della legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015 s.m.i. recante "*Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica*".

Art.2) di richiedere al Consiglio Regionale l'esame urgente della proposta di legge ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 19. Ottobre 2004 n. 25 (Statuto Regionale).

Art.3) di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.lgs. 14.03. 2013, n. 33. e nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale
Avv. Ennio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE
Il Presidente

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 28 MAG. 2019 al Dipartimento interessato ☒ al Consiglio Regionale ☒

L'impiegato addetto

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 203 DEL 28-05- 2019

Disegno di legge: <<Modifiche della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37>>.

Articolo 1

(Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. Nel Titolo della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, le parole <<la denuncia degli>> sono sostituite dalle seguenti <<l'esecuzione di>>.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, sono inseriti i seguenti:

<<2. Fino al recepimento da parte della Regione Calabria delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2 del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 è demandata al Dipartimento competente in materia l'adozione di specifiche elencazioni per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo e delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93 del D.P.R. 380/2001.

3. La Regione, entro sessanta giorni si adegua alle previsioni delle linee guida di cui al comma 2. Decorso il predetto termine, le previsioni regionali in contrasto con le linee guida non trovano applicazione>>.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. L'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è sostituito dal seguente:

<<Art. 3

(Autorizzazione sismica)

1. La realizzazione di interventi "rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94-bis del D.P.R. n. 380/2001, così come definiti nell'elencazione di cui all'articolo 2, comma 2, è soggetta alla preventiva autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del D.P.R. 380/2001.

2. La realizzazione di interventi di "minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94-bis del D.P.R. n. 380/2001, così come definiti nell'elencazione di cui all'articolo 2, comma 2 è soggetta al preventivo deposito del progetto secondo le modalità definite dal Regolamento Regionale.

3. I progetti di cui al comma 2 sono soggetti a controllo su un campione minimo pari al 5%, estratto con criteri automatici e predefiniti; le verifiche sono effettuate dal competente Settore Tecnico Regionale con le stesse modalità previste per il rilascio delle autorizzazioni.

4. La realizzazione di interventi "privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94-bis del D.P.R. n. 380/2001, così come definiti nell'elencazione di cui all'articolo 2, comma 2 non è soggetta alle disposizioni di cui ai commi che precedono. Tali progetti sono trasmessi allo Sportello Unico per l'Edilizia, qualora già istituito, o comunque, all'amministrazione comunale competente per territorio, con le modalità stabilite nel regolamento attuativo della presente legge.

5. I principi per la redazione del progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni sono definiti dalla L. 64/74, dalla l. 1086/71, dal d.p.r. 380/2001, parte II "Normativa tecnica per l'edilizia" - capo II e capo IV, dalle relative norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 380/2001, e, nel caso di opere pubbliche, dalla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici.

6. Le indicazioni applicative, da utilizzare per l'ottenimento delle prescritte prestazioni, possono essere desunte da normative di comprovata validità e da altri documenti tecnici elencati nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 380/2001.>>

Articolo 4

(Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è inserito il seguente:

<<Art. 3 bis

(Controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture statali o di interesse statale)

1. Le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere pubbliche la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 93 comma 1, lettere b), c), d), e) ed h) del d.lgs n. 112/1998, sono svolte dalle competenti amministrazioni statali.

2. Le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle strade e autostrade e relative pertinenze, la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 98 comma 1, lettera a), e comma 3, lettere c), d) ed e) del d.lgs n. 112/1998, sono svolte dalle competenti amministrazioni statali.

3. Le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b) del dlgs n. 112/1998, sono svolte dalle competenti amministrazioni statali.

4. Ai sensi dell'articolo 104, comma 1, lettere d), e), f), s) e bb) del d.lgs. N. 112/1998, sono svolte dalle competenti amministrazioni statali le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere inerenti:

a) trasporti e impianti fissi di interesse nazionale;

b) rete ferroviaria di interesse nazionale;

c) porti di rilievo nazionale e internazionale.>>

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. L'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente <<Denuncia o autorizzazione dei lavori>>;

b) nel comma 1, le parole <<trasmissione del progetto>> sono sostituite dalle seguenti <<richiesta di autorizzazione>>;

c) il comma 2 è abrogato;

d) nel comma 3:

1) dopo la parola <<denuncia>> sono inserite le seguenti <<, le istanze>>;

2) dopo la parola <<progettuali>> sono inserite le seguenti <<degli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3>>;

3) le parole <<il progetto vidimato digitalmente, con l'esito dell'istruttoria>> sono sostituite dalle seguenti <<l'autorizzazione o il diniego, ovvero l'attestazione di avvenuto deposito>>;

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. Le istanze sono trasmesse con le modalità indicate nel regolamento regionale di attuazione>>.

f) nel comma 4, le parole da <<vidimati>> a <<legge>> sono sostituite dalle seguenti <<e dell'autorizzazione, ovvero dell'attestazione di avvenuto deposito, con obbligo di custodia e di esibizione ai funzionari, ufficiali o agenti indicati dall'articolo 103 del D.P.R. n. 380/2001. Copia degli stessi è custodita in cantiere per le verifiche di legge, ai sensi dell'articolo 66 del D.P.R. n. 380/2001>>;

g) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati;

h) nel comma 8, le parole da <<L'autorizzazione>> ad <<avviata>> sono sostituite dalle seguenti <<Ove l'esecuzione dell'opera non sia stata avviata, l'autorizzazione o il deposito divengono inefficaci>>.

Articolo 6

(*Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37*)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è sostituito dal seguente:

<<2. L'istanza e la denuncia devono contenere, tra l'altro, la dichiarazione di responsabilità, resa da tutti i tecnici che sono intervenuti nella progettazione, ognuno per le parti di propria competenza, attestante:

a) la redazione del progetto in conformità alla l. 64/1974, ovvero alla parte II, capo IV, sezione I, del d.p.r. 380/2001, alla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici e alle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001 e ss. mm. e ii.;
b) la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico;
c) il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica;
d) che il progetto presentato è corrispondente a quello trasmesso ai competenti organi comunali per l'ottenimento del titolo abilitativo all'intervento, previsto dalle vigenti norme urbanistiche.

Inoltre, ai fini dell'effettuazione delle verifiche, è indispensabile l'indicazione della classificazione della tipologia di intervento e della classificazione tipologica dell'opera, come previsto dal regolamento regionale di attuazione.>>

Articolo 7

(*Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37*)

1. L'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è così modificato:

a) nel comma 2:

1) le parole da <<chiunque>> a <<regionale>> sono sostituite dalle seguenti <<la realizzazione di opere disciplinate dalla normativa sismica sia effettuata nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3>>;
2) dopo la parola <<103>> sono inserite le seguenti <<del D.P.R. n. 380/2001>>;
3) la parola <<autorizzato>> è sostituita dalle seguenti <<di cui al predetto articolo 3>>.

Articolo 8

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 9

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL DIRIGENTE
Ing. Mario Buttiglieri

REGIONE CALABRIA Giunta Regionale

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 203 DEL 28-05-2019

Disegno di legge: **<<Modifiche alla legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015 s.m.i.. >>**

RELAZIONE DESCRITTIVA
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di apportare modifiche alla legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015 s.m.i., al fine di recepire le disposizioni del decreto/Legge n. 32 del 18 aprile 2019 recante "Disposizioni urgenti per il rilascio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (detto "sblocca cantieri).

L'art. 3 comma 1 del predetto Decreto/Legge detta "disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche" che, di fatto, modificano/integrano alcuni articolati del D.P.R. 380/2001 laddove, nello specifico, viene introdotto l'art. 94-bis che prevede la distinzione tra interventi **"rilevanti"** nei riguardi della pubblica incolumità, di **"minore rilevanza"** nei riguardi della pubblica incolumità e **"privi di rilevanza"** nei riguardi della pubblica incolumità.

L'art. 3 comma 2 del predetto Decreto/Legge dispone che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 28.08.1997, definisce le linee guida per la classificazione delle tre tipologie di interventi sopra specificati, introducendo, nel contempo, anche la tipologia delle varianti di carattere **"non sostanziali"**, per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001;

Il medesimo articolo 3 comma 2 stabilisce che nelle more dell'emanazione delle linee guida le regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti;

Nelle more dell'emanazione delle linee guida, la Regione Calabra ha intenzione di dotarsi delle specifiche elencazioni per cui è necessario proporre la modifica della legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015 s.m.i introducendo l'aggiornamento/integrazione normativo, per come da allegato alla presente delibera, al fine di introdurre la disciplina prevista dall'art. 3 del Decreto/Legge n. 32 del 18 aprile 2019.

Nel contempo, alla medesima L.R. n. 37/2015 s.m.i. vengono introdotte altre limitate modifiche ad alcuni articolati, nonché la definizione delle competenze regionali sulle opere di competenza Statale.

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito in dettaglio il contenuto dei singoli articoli che compongono il disegno di legge in epigrafe.

Articolo 1

(Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. Nel Titolo della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, le parole <<la denuncia degli>> sono sostituite dalle seguenti <<l'esecuzione di>>.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, sono inseriti i seguenti:

<<2. Fino al recepimento da parte della Regione Calabria delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2 del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 è demandata al Dipartimento competente in materia l'adozione di specifiche elencazioni per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo e delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93 del D.P.R. 380/2001.

3. La Regione, entro sessanta giorni si adegua alle previsioni delle linee guida di cui

al comma 2. Decorso il predetto termine, le previsioni regionali in contrasto con le linee guida non trovano applicazione>>.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. L'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è sostituito dal seguente:

<<Art. 3

(Autorizzazione sismica)

1. La realizzazione di interventi "rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94-bis del D.P.R. n. 380/2001, così come definiti nell'elencazione di cui all'articolo 2, comma 2, è soggetta alla preventiva autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del D.P.R. 380/2001.

2. La realizzazione di interventi di "minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94-bis del D.P.R. n. 380/2001, così come definiti nell'elencazione di cui all'articolo 2, comma 2 è soggetta al preventivo deposito del progetto secondo le modalità definite dal Regolamento Regionale.

3. I progetti di cui al comma 2 sono soggetti a controllo su un campione minimo pari al 5%, estratto con criteri automatici e predefiniti; le verifiche sono effettuate dal competente Settore Tecnico Regionale con le stesse modalità previste per il rilascio delle autorizzazioni.

4. La realizzazione di interventi "privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94-bis del D.P.R. n. 380/2001, così come definiti nell'elencazione di cui all'articolo 2, comma 2 non è soggetta alle disposizioni di cui ai commi che precedono. Tali progetti sono trasmessi allo Sportello Unico per l'Edilizia, qualora già istituito, o comunque, all'amministrazione comunale competente per territorio, con le modalità stabilite nel regolamento attuativo della presente legge.

5. I principi per la redazione del progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni sono definiti dalla L. 64/74, dalla l. 1086/71, dal d.p.r. 380/2001, parte II "Normativa tecnica per l'edilizia" - capo II e capo IV, dalle relative norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 380/2001, e, nel caso di opere pubbliche, dalla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici.

6. Le indicazioni applicative, da utilizzare per l'ottenimento delle prescritte prestazioni, possono essere desunte da normative di comprovata validità e da altri documenti tecnici elencati nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 380/2001.>>

Articolo 4

(Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è inserito il seguente:

<<Art. 3 bis

(Controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture statali o di interesse statale)

1. Le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere pubbliche la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 93 comma 1, lettere b), c), d), e) ed h) del d.lgs n. 112/1998, sono svolte dalle competenti amministrazioni statali.

2. Le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle strade e autostrade e relative pertinenze, la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 98 comma 1, lettera

a), e comma 3, lettere c), d) ed e) del d.lgs n. 112/1998, sono svolte dalle competenti amministrazioni statali.
3. Le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b) del dlgs n. 112/1998, sono svolte dalle competenti amministrazioni statali.
4. Ai sensi dell'articolo 104, comma 1, lettere d), e), f), s) e bb) del d.lgs. N. 112/1998, sono svolte dalle competenti amministrazioni statali le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere inerenti:
a) trasporti e impianti fissi di interesse nazionale;
b) rete ferroviaria di interesse nazionale;
c) porti di rilievo nazionale e internazionale.>>

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. L'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è così modificato:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente <<Denuncia o autorizzazione dei lavori>>;
b) nel comma 1, le parole <<trasmissione del progetto>> sono sostituite dalle seguenti <<richiesta di autorizzazione>>;
c) il comma 2 è abrogato;
d) nel comma 3:
1) dopo la parola <<denuncia>> sono inserite le seguenti <<, le istanze>>;
2) dopo la parola <<progettuali>> sono inserite le seguenti <<degli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3>>;
3) le parole <<il progetto vidimato digitalmente, con l'esito dell'istruttoria>> sono sostituite dalle seguenti <<l'autorizzazione o il diniego, ovvero l'attestazione di avvenuto deposito>>;
e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. Le istanze sono trasmesse con le modalità indicate nel regolamento regionale di attuazione>>.
f) nel comma 4, le parole da <<vidimati>> a <<legge>> sono sostituite dalle seguenti <<e dell'autorizzazione, ovvero dell'attestazione di avvenuto deposito, con obbligo di custodia e di esibizione ai funzionari, ufficiali o agenti indicati dall'articolo 103 del D.P.R. n. 380/2001. Copia degli stessi è custodita in cantiere per le verifiche di legge, ai sensi dell'articolo 66 del D.P.R. n. 380/2001>>;
g) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati;
h) nel comma 8, le parole da <<L'autorizzazione>> ad <<avviata>> sono sostituite dalle seguenti <<Ove l'esecuzione dell'opera non sia stata avviata, l'autorizzazione o il deposito divengono inefficaci>>.

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è sostituito dal seguente:
<<2. L'istanza e la denuncia devono contenere, tra l'altro, la dichiarazione di responsabilità, resa da tutti i tecnici che sono intervenuti nella progettazione, ognuno per le parti di propria competenza, attestante:
a) la redazione del progetto in conformità alla l. 64/1974, ovvero alla parte II, capo IV, sezione I, del d.p.r. 380/2001, alla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici e alle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001 e ss. mm. e ii.;

b) la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico;
c) il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica;
d) che il progetto presentato è corrispondente a quello trasmesso ai competenti organi comunali per l'ottenimento del titolo abilitativo all'intervento, previsto dalle vigenti norme urbanistiche.

Inoltre, ai fini dell'effettuazione delle verifiche, è indispensabile l'indicazione della classificazione della tipologia di intervento e della classificazione tipologica dell'opera, come previsto dal regolamento regionale di attuazione.>>

Articolo 7

(*Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37*)

1. L'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è così modificato:

a) nel comma 2:
1) le parole da <<chiunque>> a <<regionale>> sono sostituite dalle seguenti <<la realizzazione di opere disciplinate dalla normativa sismica sia effettuata nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3>>;
2) dopo la parola <<103>> sono inserite le seguenti <<del D.P.R. n. 380/2001>>;
3) la parola <<autorizzato>> è sostituita dalle seguenti <<di cui al predetto articolo 3>>.

Articolo 8

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 9

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL DIRIGENTE
Ing. Mario Buttiglieri

Disegno di legge: <<Modifiche della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37>>.

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

a) Contesto Tecnico/economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intendono realizzare

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di apportare modifiche alla legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015 s.m.i., al fine di recepire le disposizioni di cui al Decreto/Legge n. 32 del 18.04.2019 recante "Disposizioni urgenti per il rilascio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (detto "sblocca cantieri).

b) Inquadramento.

Nello specifico le disposizioni di cui all'art. 3 del sopra citato Decreto/Legge che detta "disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche" che, di fatto, modificano/integrano alcuni articolati del D.P.R. 380/2001 laddove, nello specifico, viene introdotto l'art. 94-bis che prevede la distinzione tra interventi **"rilevanti"** nei riguardi della pubblica incolumità, di **"minore rilevanza"** nei riguardi della pubblica incolumità e **"privi di rilevanza"** nei riguardi della pubblica incolumità.

Nel contempo, alla medesima L.R. n. 37/2015 s.m.i. vengono introdotte altre limitate modifiche ad alcuni articolati, nonché la definizione delle competenze regionali sulle opere di competenza Statale.

Occorre, pertanto, presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub* <<A>> alla presente proposta deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante <<Modifiche alla legge regionale n. 37/2015 s.m.i.

Svolte tali premesse di carattere generale, si rinvia alla relazione di cui all'allegato <<B>> per quanto concerne in dettaglio il contenuto dei singoli articoli che compongono il testo normativo in epigrafe.

c) Fruitori della proposta.

La presente proposta di legge è rivolta a cittadini, professionisti e enti che intendano realizzare interventi edilizi di nuova costruzione o su strutture esistenti.

d) Oneri finanziari

La proposta di legge non comporta alcun onere finanziario per l'amministrazione, stante che è da ritenersi esclusivamente di natura ordinamentale.

Tale non incidenza economica si riferisce a tutto l'articolato oggetto di modifica e specificatamente ai seguenti artt.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle,eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 1	Modifica l'art. 2 della legge regionale 37/2015 demandando al competente dipartimento la definizione degli elenchi di interventi

	classificati per rilevanza. La norma non comporta spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 2	Modifica l'art. 3 della legge regionale 37/2015 chiarendo i vincoli in termini di assoggettabilità alle procedure autorizzative per ciascuna delle tre categorie di rilevanza previste dal DL 32/2019. La norma non comporta spese a carico del bilancio regionale
Articolo 3	Aggiunge alla legge regionale n. 37/2015 l'art. 3bis che chiarisce la competenza statale sull'autorizzazione di opere di rilevanza statale ancorché localizzate sul territorio regionale. La norma non comporta spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 4	Modifica l'art. 4 della Legge 37/2015 definendo le modalità di denuncia dei lavori e trasmissione dei progetti. La norma non comporta spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 5	Sostituisce il comma 2 dell'art. 5 della Legge 37/2015 specifica l'obbligo di trasmettere la dichiarazione di responsabilità, resa da tutti i tecnici che sono intervenuti nella progettazione, ognuno per le parti di propria competenza. La norma non comporta spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 6	Nell'art. 10 dopo la parola "statica" aggiunge "e sismica". La norma non comporta spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 7	Sostituisce il comma 2 dell'art. 12 specificando che i funzionari, gli ufficiali e gli agenti indicati dall'articolo 29 della l. 64/1974 e dall'articolo 103 del d.p.r. 380/2001, sono tenuti ad accertare che chiunque inizi opere disciplinate dalla normativa sismica sia in possesso di quanto previsto dall'art. 3 della legge. La norma non comporta spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 8	Clausola di invariazione finanziaria
Articolo 9	L'articolo disciplina l'entrata in vigore della legge e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.

Totale € 0,00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art.....		Euro .....
Art.		Euro .....
Art.....		Euro .....
Art.....		Euro .....
Art.....		Euro .....

Missione	Programma	Titolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Note
			€	€	€	
			€	€	€	
		Totale	€	€	€	

- spesa annua a regime .....
- oneri di gestione .....

Aspetti procedurali ed organizzativi
(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- ☐ Utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso ☐
  - ➢ Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1Spese correnti ☐
  - ➢ Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale ☐
- ☐ Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa ☐
  - ➢ Programma n. _____

1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- ☐ Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- ☐ Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente ☐
  - ➢ Tipologia n. _____

1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa: ☐

- ☐ Programma n. _____

1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente: ☐

- ☐ Programma n. _____

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- ☐ Utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso ☐
  - ➢ Anno _____
  - ➢ Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1Spese correnti ☐
  - ➢ Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale ☐
- ☐ Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa ☐
  - ➢ Anno _____, Programma n. _____

.....

2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:

- ☐ Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- ☐ Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente ☐
  - ➢ Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- ☐ Anno _____, Programma n. _____ ☐

2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente: ☐

- ☐ Anno _____, Programma n. _____

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa ☐

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'" ☒

Il Dirigente del Settore IL DIRIGENTE
Ing. Mario Buttiglieri

Il Dirigente Generale _____